

Possibilità per l'ostetrica/o di effettuare l'ecografia office in gravidanza

Parere condiviso dal Comitato Centrale e dall'Ufficio Legale della FNCO



Premesso che

Sulla base di quanto disposto al comma e) e comma g) dell'Art.48 - Esercizio delle attività professionali di ostetrica - del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali),

1) l'ostetrica/o è autorizzata a:

- e) assistere la partoriente durante il travaglio e sorvegliare lo stato del feto nell'utero con i mezzi clinici e tecnici appropriati;
- g) individuare nella madre o nel bambino i segni di anomalie che richiedono l'intervento di un medico e assistere quest'ultimo in caso d'intervento; prendere i provvedimenti d'urgenza che si impongono in assenza del medico e, in particolare, l'estrazione manuale della placenta seguita eventualmente dalla revisione uterina manuale;

2) le linee guida SIEOG 2010 definiscono che:

- l'ecografia office (o ecografia di supporto) in ostetricia e ginecologia è un esame ecografico eseguito a sostegno alla visita ed è finalizzato alla ricerca di dati diagnostici che possono essere utilizzati a completamento della visita;
- non vi è evidenza scientifica che sia utile effettuare un esame ecografico durante ogni visita ostetrico-ginecologica (Evidenza I-b. Livello di raccomandazione A);

- non è necessario che sia rilasciato un referto specifico, ma i parametri rilevati dall'Office ecografia devono sempre essere scritti nella cartella clinica della paziente;
- è necessario spiegare alla donna il significato dell'office ecografia e la differenza rispetto agli esami ecografici "formali" che vanno comunque eseguiti o consigliati ove indicato;
- le indicazioni alla office ecografia sono:
 - o *in ostetricia (Evidenza IV. Livello di raccomandazione C):*
 - visualizzazione della presenza in utero della camera ovulare, dell'embrione e dell'attività cardiaca embrio-fetale;
 - valutazione della presentazione fetale;
 - valutazione della quantità di liquido amniotico;
 - o *in ginecologia:*
 - valutazione dell'ecogenicità di una tumefazione diagnosticata con l'esplorazione bimanuale (cistica/solida);
 - controllo della localizzazione di IUD;
- l'ecografia office può essere effettuata per via transaddominale o trans vaginale con ecografo real-time dotato di sonda addominale di almeno 3,5MHz e/o di sonda vaginale di almeno 5MHz (Evidenza I-c. Livello di raccomandazione A);
- i parametri valutabili possono essere:
 - o identificazione in utero del feto e n° di feti;
 - o presenza o assenza dell'attività cardiaca embrio-fetale;
 - o parte presentata del feto;
 - o quantità di liquido amniotico rilevata soggettivamente;
 - o conferma di presenza di tumefazioni pelviche e loro ecogenicità;
 - o posizione di IUD in utero;
- nella comunità scientifica dell'area ostetrico-ginecologica internazionale e nazionale è ormai largamente condiviso che l'office ecografia, per le sue peculiarità intrinseche, è un esame che può essere effettuato anche da operatori che non possiedano una formazione specifica in campo ecografico purché abbiano una conoscenza di base della metodica;
- dalla letteratura scientifica più accreditata risulta che l'impiego della diagnostica ad ultrasuoni nella sorveglianza del benessere materno/fetale anche da parte delle ostetriche di fatto è ormai un'attività consolidata nella midwifery internazionale;
- la refertazione, ossia la relazione scritta dal medico per certificare l'attività svolta ed attestare i risultati delle indagini diagnostiche cliniche, strumentali e di laboratorio, è di competenza medica.

Si evince che

per l'ostetrica l'ecografia office può rappresentare uno strumento di supporto per la rilevazione dei parametri materni e fetali in gravidanza ed in travaglio di parto al fine di interpretare e valutare con tempestività e maggiore accuratezza la normale evoluzione della gravidanza e del parto.

L'ostetrica deve inserire la data dell'esame ecografico eseguito con "office ecografia" in concomitanza della visita ostetrica, e ha il dovere di trascrivere i parametri rilevati a supporto della visita nel corso della gravidanza e/o del travaglio parto nella cartella clinica della paziente e dovrà informare il medico specialista dei risultati che deviano dalla normalità e fisiologia.

I parametri rilevati con l'ecografia office non danno esito ad alcun referto, piuttosto si integrano a quelli di una tradizionale visita ostetrica a supporto della diagnosi.

All'ostetrica/o non compete la refertazione dell'ecografia office, ossia una relazione sulle risultanze di una indagine diagnostica che è invece un atto medico.

La FNCO, sulla base delle risultanze dei processi di interazione e di confronto avviati con le società scientifiche più accreditate e nello specifico con la SIEOG, per quanto riguarda la tematica del ruolo dell'ostetrica/o nella Ecografia OFFICE in area ostetrica e ginecologica, provvederà ad inviare ulteriori specificazioni rispetto a nuovi ambiti di utilizzo e di competenza.

CONCLUSIONI

L'ostetrica/o, tenuto conto delle normative D.M. 740/94, L. 42/99, L. 251/2000, D 2005/36 CE, ecc, si avvale nel proprio esercizio professionale della ecografia office in concomitanza della visita ostetrica, quale strumento di supporto per la rilevazione dei parametri materni e fetali in gravidanza ed in travaglio di parto al fine di interpretare e valutare con tempestività e maggiore accuratezza la normale evoluzione della gravidanza e del parto.

L'ostetrica/o ha il dovere di trascrivere i parametri rilevati con l'ecografia office nella cartella clinica e dovrà informare il medico specialista dei risultati che deviano dalla normalità e fisiologia. All'ostetrica/o non compete la refertazione¹ dell'esame ecografico, ossia la stesura di una relazione sulle risultanze di una indagine diagnostica che è invece un atto medico.

Nel linguaggio clinico si parla di "referto" (es. per esame ecografico) nel senso di "refertazione", ossia relazione scritta dal medico sulle risultanze di indagine diagnostica (fisiche e strumentali) a seguito di attività compiuta dal medico o caduta sotto la sua diretta percezione. Quando si tratta di attività di rilevazione dati, esecutiva di un esame/accertamento strumentale o attività diagnostica del benessere-materno fetale e gravidanza fisiologica, ben può essere svolta dall'ostetrica.

Se, invece, si tratta di "refertazione" nel senso di "atto medico", certificazione, ossia attestazione di fatti di cui l'atto è destinato a provare la verità, è attività del medico. Invero la refertazione dell'esame ecografico sembra piuttosto destinata a provare la verità di fatti morbosi o fisiologici al terzo interessato e presuppone necessariamente (anche se implicitamente) che il medico stesso abbia proceduto direttamente all'accertamento di malattia-anomalia o fisiologia mediante l'esame sulla paziente, anche se non mera visita, ma accertamento strumentale. In altre parole il medico certifica di aver compiuto un'attività dando atto dei risultati.